

N. 00193/2013 REG.PROV.COLL.
N. 02394/2011 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2394 del 2011, proposto da:
Vito Carriero, rappresentato e difeso dall'avv. Bruno Santamaria, con
domicilio eletto presso Bruno Santamaria in Milano, Galleria del Corso,
2;

contro

Comune di Seregno, in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso
dagli avv.ti Guido Bardelli e Paolo Bertacco, con domicilio eletto presso
il loro studio in Milano, via Visconti di Modrone n. 12;

per l'annullamento

con tutti gli atti preordinati, consequenziali e connessi:

a) del provvedimento prot. n. 33789/2011 del 30.05.2011, afferente alla
pratica edilizia n. 87/2011, ed avente ad oggetto "Permesso di Costruire
- Vicinale delle Valli - Costruzione di due edifici ad uso stalla ed
accessori (in sanatoria) e realizzazione di 2 depositi attrezzi - mapp. 27-
36-44-46 fg. 36 - zona E2 del PRG e zona 3 del P.L.I.S. - Archiviazione

P.E. - 87-2011", nonché, ivi espressamente incluso:

b) del provvedimento prot. n. 39548/2011 del 23.06.2011 (notificato al ricorrente in data 9.06.2011) avente ad oggetto: "Notifica dell'accertamento di inottemperanza - Ord. n. 289 del 21/09/2009 notificata il 2/10/2009";

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Seregno in Persona del Sindaco P.T.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 novembre 2012 il dott. Gaia Palmieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente ha impugnato la nota del 30 maggio 2011 con cui il Comune di Seregno ha dichiarato irricevibile la richiesta di permesso a costruire in sanatoria afferente alla pratica edilizia n. 87/11, in quanto mera riproposizione di quanto richiesto con la precedente pratica n. 616/09, già respinta dall'Amministrazione e già oggetto di ordinanza di demolizione n. 289/09, nonché il verbale di accertamento dell'inottemperanza al pregresso ordine di demolizione, quale titolo per l'immissione in possesso al patrimonio del Comune dell'area indicata.

2. In sede cautelare, la domanda è stata respinta con ordinanza n. 1313/11 di questa Sezione, confermata dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 4774/11.

2.1 Il giudice d'appello pur ritenendo – a differenza del giudice di prime cure – la dichiarazione di irricevibilità un atto provvedimentale, ha

ritenuto “sovrapponibile” la seconda domanda rispetto a quella originaria ed ha ribadito la natura non dispositiva del verbale di accertamento dell’inottemperanza, in quanto atto consequenziale all’ordine di demolizione mai gravato.

3. Il ricorrente deduce la carenza di motivazione e di istruttoria, il travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, la violazione dei principi di affidamento e di buon andamento dell’azione amministrativa per le seguenti ragioni: essendo la seconda domanda di sanatoria fondata su presupposti diversi (parziale demolizione delle opere e sottoscrizione della pratica anche in nome e per conto dei proprietari confinanti, al fine di superare i motivi del precedente diniego) l’Amministrazione avrebbe dovuto motivare le ragioni del rigetto e adottare un nuovo ordine di demolizione.

4. Il Comune, costituitosi in giudizio, deduce l’inammissibilità del ricorso, nella parte in cui impugna la comunicazione di accertamento dell’inottemperanza, data l’inoppugnabilità dei precedenti provvedimenti (ordine di demolizione e diniego di sanatoria) e parimenti, la carenza di interesse avverso il provvedimento di archiviazione/irricevibilità, stante la perfetta identità dei progetti, per cui l’Amministrazione, dopo aver istruito la pratica, ha confermato le pregresse ragioni di diniego.

5. Tanto premesso in punto di fatto, va rilevato in punto di diritto che il presente ricorso deve essere dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito indicate.

5.1 Con riferimento alla dichiarazione di archiviazione/irricevibilità della seconda domanda di sanatoria, il ricorrente ha valorizzato il profilo di novità di quest’ultima, evidenziando come la relazione tecnica alla nuova domanda indicasse le opere da demolirsi (rappresentate in colore giallo nel documento n. 15) ed inoltre, per il fatto di essere stata

sottoscritta anche in nome e per conto dei proprietari dei mappali 27,44 e 46, confinanti con il proprio, così rispettando i parametri per l'edificazione sanciti nelle N.T.A. del P.P. Parco Brianza Centrale, nonché le prescrizioni di cui all'art. 12.2 delle N.T.A al P.R.G. vigente.

5.2 In realtà, ad avviso del Collegio, le planimetrie allegate in atti dimostrano come la nuova domanda sia una mera riproposizione della precedente, considerato che le opere "diverse" sono indicate come opere da demolirsi, ma ciò è incompatibile con un permesso in sanatoria, volto a legittimare l'esistente.

Diverso sarebbe stato in caso di proposizione di domanda di sanatoria realmente nuova, con conseguente obbligo della p.a. di adottare un nuovo provvedimento repressivo.

5.3 Parimenti inammissibile è l'impugnazione della comunicazione di accertamento dell'inottemperanza al pregresso ordine di demolizione.

Infatti, in conformità a quanto già rappresentato in sede cautelare, sebbene esso costituisca titolo per l'immissione in possesso del bene al patrimonio comunale, si tratta di un atto consequenziale ai precedenti dinieghi di sanatoria e all'ordine di demolizione ed è in quanto tale privo di diretta valenza lesiva che deriva, piuttosto, dai precedenti provvedimenti di cui si è detto, mai gravati in sede giurisdizionale e perciò divenuti inoppugnabili.

6. Per le considerazioni che precedono il ricorso va dichiarato inammissibile e va disposta la condanna del ricorrente a pagare le spese di lite, in applicazione del principio di soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Condanna il ricorrente a pagare all'Amministrazione Comunale di Seregno le spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), per diritti ed onorari, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Zucchini, Presidente

Concetta Plantamura, Primo Referendario

Gaia Palmieri, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/01/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)